REGOLAMENTO CIMITERO SOCIALE

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI ODV

Art. 1 Il Cimitero della Confraternita di Misericordia di Marradi è destinato ad accogliere le salme, i resti mortali e le ceneri di:

a) gli iscritti alla Confraternita;

b) coloro che, ancora in vita, ne abbiano manifestato la precisa volontà e dietro il pagamento di un diritto di concessione.

c) coloro che, ancora di vita, nelle loro volontà testamentarie, abbiamo destinato beni e somme a favore della Misericordia.

Art. 2 All'interno del cimitero non possono essere tenuti discorsi commemorativi senza il permesso del Magistrato. Non possono inoltre esservi introdotti vessilli, emblemi, bandiere di associazioni o partiti, eccettuate la bandiera nazionale, la bandiera europea, lo stendardo comunale, il vessillo della Misericordia.

Art. 3 Le salme inumate nelle fosse a sterro potranno essere esumate solo dopo il decennio di interramento, a norma del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, vigente tempo per tempo. I resti che si rinvengono durante l'esumazione saranno raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di poterli deporre negli appositi ossari, dopo aver pagato le relative spese. La data delle operazioni di esumazione sarà portata a conoscenza dei familiari o degli aventi causa dei defunti mediante pubblico avviso, esposto all'interno del Cimitero per trenta giorni consecutivi prima dell'inizio dei lavori di sterro. Se risultassero ancora in vita gli eredi di cui alla Misericordia sia nota la residenza saranno avvertiti con apposita lettera.

Art. 4 A domanda degli interessati, il Governatore può permettere che fino a due resti mortali esumati e/o due urne contenenti ceneri siano collocati nello stesso ossario, concesso ad un congiunto, dietro pagamento delle relative spese e secondo le norme fissate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 5 A domanda degli interessati, il Governatore può permettere che fino a due resti mortali esumati e/o due urne siano collocati nello stesso loculo, dove già si trova una salma. Quanto sopra potrà avvenire

decorsi almeno dieci anni dalla tumulazione della salma stessa e dietro pagamento delle relative spese e secondo le norme fissate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 6 A domanda degli interessati, il Governatore può permettere che un loculo venga destinato ad ospitare solo resti mortali e/o urne funerarie nel limite di n. tre. Tuttavia è possibili collocarvi resti mortali e/o urne funerarie nel limite massimo di n. sei, dietro corresponsione di una quota, stabilita dal Magistrato.

Art. 7 Sulle tombe a sterro potranno collocarsi croci, lapidi e piccoli monumenti. L'altezza dell'insieme non dovrà superare i 120 centimetri dal suolo. La superficie della fossa non potrà essere occupata per una lunghezza maggiore di 170 cm ed una larghezza di 60 cm.

Art. 8 E' vietata la sistemazione di cancellate in ferro o altro materiale tra tomba e tomba. E' consentita la piantagione di fiori e sempreverdi, purché siano conservati con la massima cura e non superino l'altezza della base del monumento sepolcrale. E' vietato altresì occupare gli spazi regolamentari esistenti fra fossa e fossa.

Art. 9 Le croci, le lapidi, i monumenti, ecc. collocati nelle fosse, saranno conservati fino a che non avvenga l'esumazione delle salme per la decennale rotazione. Ad esumazione avvenuta, se non ritirati dai familiari o dagli aventi causa, passeranno di proprietà della Confraternita, che ne potrà disporre liberamente.

Art. 10 Le famiglie che desiderano collocare i defunti negli appositi locali, ossari o colombari dovranno provvedere al pagamento del relativo importo fissato dal Magistrato per la concessione in uso, tenuto conto della loro ubicazione. Nessuna tumulazione potrà essere eseguita prima del pagamento della totale tassa di concessione in uso della tomba.

Art. 11 Il diritto alla tumulazione è riservato esclusivamente ai resti mortali della persona indicata nel contratto di concessione in uso stipulato con la Confraternita. In casi eccezionali e quando sia escluso ogni fine di lucro, il Governatore, potrà concedere che al posto del concessionario sia tumulato il genitore, il coniuge, il figlio, il fratello o la sorella. In tal caso dovrà essere stipulato un nuovo contatto di concessione d'uso.

Art. 12 La sepoltura rimasta vuota in seguito a traslazione torna in libera e piena disponibilità della Confraternita.

Art. 13 Il pagamento delle tasse di concessione e di occupazione di qualsiasi tomba del Cimitero, ed anche la concessione di terreno per la costruzione di Cappelle Private, nonché le inumazioni a sterro, non trasferiscono al concessionario, suoi eredi ed aventi causa, la proprietà né del suolo, né della fabbrica, ma soltanto il diritto alla tumulazione o inumazione della salma del legittimo richiedente e, per le cappelle private, la tumulazione degli aventi diritto. I periodi di concessione saranno i seguenti: novantanove anni dalla data della stipula del contratto per le Cappelle Private, quarant'anni dalla data di tumulazione della salma per chi ha contratto la concessione di un loculo, un ossarino o un colombaro ancora in vita e cinquant'anni per chi lo ha fatto al momento della morte. Trascorsi i periodi indicati, la Misericordia avrà la facoltà di estumulare o esumare i resti mortali per collocarli in apposita cassetta nell'ossario comune, già esistente nel cimitero. Sulla cassetta sarà scritto nome e cognome del defunto. Prima di procedere all'estumulazione o esumazione sarà pubblicato, per trenta giorni consecutivi, apposito avviso all'interno

del cimitero. Se risultassero ancora in vita gli eredi di cui alla Misericordia sia nota la residenza, saranno avvertiti con apposita lettera raccomandata.

Art. 14 Qualora da un loculo si notasse perdita di gas o di liquidi provenienti dalla salma tumulata, la famiglia del defunto dovrà a proprie spese provvedere a quelle operazioni che l'Ufficiale Sanitario riterrà opportune per far cessare l'inconveniente. Se la famiglia non provvederà nel termine di 15 giorni dall'avviso, spedito con lettera raccomandata, la Confraternita provvederà d'ufficio all'estumulazione ed alla inumazione nei quadri a sterro, dopo aver praticato un foro nella cassa zincata.

Art. 15 La famiglia o gli eredi non potranno opporsi alla traslazione o rimozione delle spoglie dei loro defunti, da farsi a cura e spese della Confraternita, quando ciò sia necessario in dipendenza di lavori da praticarsi nel Cimitero o per altre cause di forza maggiore. Avranno però diritto a che le spoglie siano ricollocate in loculi o ossari, secondo le necessità ed il corrispondente valore dei primi. Neppure potranno opporsi alla traslazione provvisoria quando ciò si renda necessario. Naturalmente la Confraternita né darà tempestivo avviso.

Art. 16 E' vietato occupare anche temporaneamente, con qualsiasi oggetto, sia pure di devozione, i pavimenti, le pareti, le volte, le colonne, le facce orizzontali e verticali, e qualsiasi altro particolare edilizio ed ornamentale dell'ambiente in cui è situata la tomba.

Art. 17 Nessun lavoro potrà essere eseguito nel Cimitero Sociale senza il preventivo consenso del Magistrato.

Il concessionario ha l'obbligo di presentare comunicazione scritta prima dell'inizio dei lavori, con indicazione dell'impresa incaricata.

I manufatti in concessione dovranno essere mantenuti sotto la responsabilità del concessionario; i lavori in tali manufatti saranno eseguiti da impresa incaricata direttamente dal concessionario, sotto la responsabilità tecnica ed organizzativa della medesima.

La Misericordia esercita esclusivamente potere autorizzatorio e di vigilanza generale, restando estranea all'organizzazione e direzione tecnica dei lavori.

Art. 18 La manutenzione delle epigrafi, delle croci, lapidi, monumenti o di altro particolare oggetto posto sulle tombe, è a carico dei familiari del defunto e suoi aventi causa. La Confraternita, all'occorrenza, inviterà gli interessati a procedere entro un dato termine alle necessarie riparazioni e sostituzioni. Trascorso inutilmente il periodo di tempo assegnato, la Confraternita provvederà essa stessa a rimuovere gli oggetti deteriorati, con recupero delle spese agli aventi causa. La Confraternita non si assume responsabilità di sorta per danni cagionati a persone o a cose in seguito alla caduta di lapidi, croci, vasi, ornamenti, ecc… sistemati nei loculi/ossari o nelle tombe, come pure non si assume alcuna responsabilità per l'integrità o conservazione degli oggetti e cose poste a ornamento delle tombe, a meno che questi danneggiamenti non avvengano per incuria del personale della Confraternita o nel corso di lavori eseguiti per conto della medesima.

Art. 19 Tutte le esumazioni, estumulazioni e traslazioni saranno eseguite da personale incaricato dalla Confraternita, in presenza dei familiari che desiderano assistervi e dopo aver ottenuto i permessi di cui al regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 20 I concessionari del diritto di tumulazione, i familiari ed aventi causa dei defunti sepolti in colombari, tombe distinte e a sterro, così come i concessionari della Cappelle di Famiglia e dei tombini dovranno adempiere, in ogni caso, alle vigenti normative di legge, ai regolamenti di Polizia Mortuaria e ai regolamenti della Confraternita. Saranno responsabili verso di essa per ogni danno o molestia che possa avvenire all'Istituzione in caso di inosservanza delle norme suddette.

Art. 21 La tumulazione nei sepolcri privati sarà fatta a cura e spese degli aventi diritto con l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge.

Le tumulazioni all'interno dei sepolcri privati dovranno essere eseguiti da impresa incaricata direttamente dal concessionario. L'impresa incaricata dal concessionario e quest'ultimo in qualità di committente, assumono ogni responsabilità tecnica, organizzativa e prevenzionistica.

Resta esclusa qualsiasi assunzione da parte della Misericordia del ruolo di committente tecnico o datore di lavoro rispetto al personale dell'impresa; si precisa che la stessa Misericordia esercita esclusivamente potere autorizzatorio e di vigilanza.

Art. 22 Le cappelle costruite da uno o più confratelli per se e per le rispettive famiglie possono trasmettersi con atto di cessione in uso ad altro confratello o consorella, mediante il versamento di una tassa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Magistrato e da versarsi a favore della Confraternita. Tale tassa sarà più elevata se il subentrante non fa parte della Misericordia medesima. Sarà pure dovuta una tassa quando la concessione di una cappella o di una parte qualsiasi di essa sia trasmessa per successione legittima o testamentaria ad una o più persone non appartenenti alla Confraternita, fatta eccezione il caso in cui l'erede abbia un'età inferiore a quattordici anni.

Art. 23 Nelle cappelle possono essere sepolti il concessionario, il coniuge, i discendenti e i collaterali del concessionario stesso. Se le persone sopraindicate, al momento della morte, non sono iscritte alla Confraternita ed hanno un'età superiore ai quattordici anni dovrà essere pagata dagli interessati una tassa stabilita dal Magistrato.

Art. 24 I beneficiari sono obbligati alla conservazione decorosa delle loro Cappelle e ad impedirvi danni o deturpazioni che non dipendessero dalle stesse sepolture.

In presenza di eventi straordinari, ivi compresi eventi sismici, la Misericordia si riserva la facoltà di richiedere attestazione tecnica relativa alla stabilità del singolo manufatto. Qualora emergano elementi oggettivi di potenziale rischio, anche sulla base di segnalazioni o verifiche tecniche, la Misericordia si riserva la facoltà di sospendere cautelativamente l'utilizzo del manufatto.

Si precisa che la sospensione ha natura esclusivamente cautelativa e non costituisce revoca della concessione.

Art. 25 I possessori delle cappelle non hanno diritto ad indennizzo alcuno per l'appoggio di altre costruzioni a quelle di loro uso.

Art. 26 Le norme che regolano l'uso delle cappelle private si estendono, in quanto compatibili, alle tombe sotterranee collocate sotto i loggiati e costituite da forni murati.

Art. 27 E' proibito al pubblico:

a) Assistere alle operazioni di seppellimento o di esumazione, possono rimanere presenti solo il personale ed i parenti dei defunti incaricati dalle famiglie.
b) Cogliere fiori, danneggiare le siepi, le aiuole e gli ornamenti funebri.
c) Compiere in genere qualsiasi atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo.
d) Introdurre animali, biciclette e veicoli in genere, oggetti estranei al servizio.
e) Questuare e molestare i visitatori offrendo servizi e oggetti in vendita a scopo di lucro.

Art. 28 La direzione e la sorveglianza del Cimitero, per il regolare andamento e per l'applicazione del presente regolamento, spettano ad un Consigliere nominato dal Magistrato tra i suoi componenti, il quale riferirà al medesimo per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 29 Il cimitero rimarrà aperto con orario che sarà stabilito dal Magistrato.

Marradi 27 maggio 2026